



Ordinanza n. 34

San Salvo 23-03-21

OGGETTO: OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO VIA VERDI / VIA BELLINI GG . 14, PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA BALCONI.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Esaminata l'istanza pervenuta in data 18-03-2021 di cui al prot. n. 0008877 presentata dalla Sig. ra Lidia CHINNI nata a San Salvo (CH) il 12-10-1932 e ivi residente alla via Rossini n. 4, tendente ad ottenere un provvedimento temporaneo di regolamentazione della circolazione stradale per l'esecuzione di lavori di manutenzione per messa in sicurezza dei balconi con posizionamento di un ponteggio metallico, con occupazione di suolo pubblico avente le dimensioni totali di mq 27 (15 m di lunghezza x 1.80 m di larghezza), con conseguente posizionamento di segnaletica sulla sede stradale e marciapiedi dal giorno 18-03-2021 al 07-04-2021;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Polizia Locale relativamente all'occupazione di suolo pubblico temporanea sul prospetto dell'immobile sito in via Verdi angolo via Bellini in corrispondenza del civico n. 4 di via Rossini, di cui al prot. n. 9407 del 23-03-2021;

Vista la planimetria allegata dalla quale si evince l'occupazione richiesta;

Ritenuto necessario autorizzare l'apposizione della segnaletica di cantiere prevista dagli art.li 30 -43 del DPR 16.12.1992 n. 495, nonché ai sensi dell'art. 6 c.4 lett. F) richiamato dall'art. 7 c. 1 del C.d.S. e D.M. 10.07.2003;

Visto l'art. 7 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale i comuni possono adottare i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 4 lett. a) e disporre per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per esigenze di carattere tecnico..ecc.; lett. b) stabilire obblighi divieti limitazioni temporanee;

Ravvisata la legittimità della richiesta;

Ritenuto necessario adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche delle vie ed alle esigenze del traffico veicolare e pedonale per consentire i lavori citati senza pericolo per la circolazione e per gli addetti alle operazioni;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 -7 -20 e 21 del D. Lgs 30-04-1992 n. 285;

Visto l'art. 30 comma 7 del D.P.R. 16-12-1992 n. 495;

Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267 per propria competenza;

Visto lo Statuto Comunale;

ALBO ON - LINE N. 771 DEL 25/03/21

ORDINA

Il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo 00:00 – 24:00 di tutti i veicoli (rif. Figura II 74 Art. 120 – D.P.R. 16-12-1992 N. 495) in via Verdi in corrispondenza del civico n. 4 di via Rossini e in via Bellini in corrispondenza del civico n. 1. Ce il divieto di transito pedonale sui marciapiedi sul prospetto dell'edificiosito all'intersezione tra via Verdi/via Bellini inderoga alla regolamentazione vigente, per il posizionamento di un ponteggio metallico di mq 27 dal giorno 25-03-2021 al giorno 07-04-2021 per complessivi gg. 14, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell'intervento. L'impresa esecutrice assicurerà l'apposizione delle segnalazioni stradali, previste dal vigente Regolamento di esecuzione del C.d. S., di indicazione e presegnalazione dei lavori in corso in corrispondenza dei tratti della carreggiata stradale interessati.

PRESCRIVE

- L'osservanza del responsabile dei lavori per l'apposizione di tutta l'idonea segnaletica stradale temporanea di cantiere prevista dagli artt. 30-43 del D.P.R. 16-12-1992 n. 495, nonché ai sensi dell'art. 6 c. 4 lett. F) richiamato dall'art. 7 c.1 del C.d.S. e D.M. 10-07-2002 , che dovrà essere tenuta in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Il titolare della concessione / autorizzazione è obbligato a riparare eventuali danni causati dalle opere o depositi autorizzati;
- il restringimento della carreggiata dovrà essere tale da garantire sempre una larghezza della "carreggiata utile" tale da permettere altresì l'istituzione, nelle strade a doppio senso di marcia, di un senso unico alternato regolato da segnaletica stradale indicante i diritti alla precedenza (rif. Fig. II 41 Art. 110 e Fig. II 45 Art. 114 – D.P.R. 16-12-1992 N. 495) , quanto sopra al fine di garantire il transito veicolare, nonché dovrà sempre essere garantito il transito dei mezzi di emergenza, soccorso e Forze dell'Ordine;
- l'obbligo al termine dei lavori, di ripristinare la segnaletica stradale preesistente avvisando il Comando di Polizia Locale dell'avvenuta riattivazione;
- l'obbligo a detenere nel luogo dei lavori la concessione /autorizzazione, così come è tenuto ad esporla in maniera ben visibile all'interno degli abitacoli dei veicoli autorizzati in deroga utilizzati dall'impresa e da esibire a richiesta degli organi di Polizia in servizio;
- l'apposizione dei segnali stradali riproducenti i contenuti della presente ordinanza almeno QUARANTOTTO (48) ore prima dell'efficacia del provvedimento;
- la predisposizione di idonei camminamenti alternativi per la protezione dei transiti pedonali nell'area interessata dalle attività in premessa collocando la prevista segnaletica provvisoria di cantiere;
- la delimitazione dell'area di cantiere, segnalata e non accessibile ai non addetti ai lavori, mediante collocazione di appositi dispositivi di tipo luminoso atti ad evidenziarne gli ingombri anche durante le ore serali e notturne;
- l'apposizione del pannello di cui alla (fig. II. 382) art. 30 recante le indicazioni: a) ente proprietario della strada; b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7; c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; d) inizio e termine previsto dai lavori; e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere, nonché segnale di lavori in corso di cui alla Fig. II.383 Art. 31 e segnale di obbligo di cui alle Figg. II. 80/b e/o 80/c Art. 122 in prossimità della testata del cantiere di durata superiore a 7 giorni lavorativi.

AVVERTE

Che ai sensi degli artt. 3 c. 4 e 5 c.3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241: il responsabile del presente procedimento è l'Ag. M. Valentina DEL BORRELLO.

- che a norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971, al T.A.R. competente per territorio, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
 - che è altresì esperibile ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso la segnaletica stradale inerente questo provvedimento, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D.Lgs. 30-04-1992 n. 285 e con le formalità stabilite dal regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16-12-1992 n. 495;
 - che l'autorizzazione rilasciata a seguito del presente provvedimento potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, abuso ed a causa di violazioni di norme in materia di circolazione stradale e regolamenti comunali;
 - che si rende civilmente e penalmente responsabile anche per eventuali abusi, il Direttore dei Lavori del Cantiere e/o persona da questi designata;
 - che con la presente si solleverà il Comune da danni a persone o cose, nonché da qualsiasi molestia, anche giudiziaria, come pure da eventuali richieste di risarcimento danni che dovessero provenire da terzi in conseguenza dei provvedimenti inerenti l'esecuzione dei lavori previsti;
 - che agli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. è demandato il controllo dell'osservanza della presente ordinanza;
 - che è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento.
- Contro i trasgressori si provvederà a norma di legge.

La presente ordinanza viene trasmessa alla Sig. ra Lidia CHINNI via Rossini n. 4 San Salvo (CH), alla Stazione dei Carabinieri di San Salvo e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.



IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Magg. Dott. Antonio PERSICH